Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — **Anno 103° — Numero 121**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 12 maggio 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. 1710.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia.

N. 1710. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto la Cassa scolastica della cessata Scuola tecnica industriale di Reggio Emilia, eretta in ente morale con regio decreto 2 marzo 1936, n. 551, viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 222.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Ausiliatrice in località Fontana di Sala del comune di Marino (Roma).

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 10 agosto 1961, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Ausiliatrice in località Fontana di Sala del comune di Marino (Roma), ed istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1962, n. 223.

Modificazioni agli articoli 2, 3, 4 e 5, dello statuto della fondazione « Renzo De Zuani », con sede in Roma.

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono modificati gli articoli 2, 3, 4 e 5 dello statuto della fondazione « Renzo De Zuani », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1962, n. 224.

Autorizzazione al Consiglio di patronato per i liberati dal carcere e per le famiglie dei detenuti di Vigevano, ad accettare un legato.

N. 224. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il Consiglio di patronato per i liberati dal carcere e per le famiglie dei detenuti di Vigevano, viene autorizzato ad accettare un legato consistente nella somma di L. 100.000 (centomila), disposto in suo favore, con testamento olografo 17 dicembre 1957, dalla defunta signora Emilia Romagnoli ved. Costa, pubblicato e registrato pel dott. Tornamè Pietro di Salvatore, notaio in Vigevano, il 12 agosto 1961 al n. 323, volume n. 163.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 225.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo Cattedrale di Matelica (Macerata) di tre benefici minori, sotto il titolo rispettivamente di Beneficio Corale o Mansionariato Bastari II, Beneficio Corale o Mansionariato Bastari III e Beneficio Corale o Mansionariato Bastari IV.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano e Matelica in data 30 agosto 1960, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione nel Capitolo Cattedrale di Matelica (Macerata) di tre Benefici minori, sotto il titolo rispettivamente di Beneficio Corale o Mansionariato Bastari II, Beneficio Corale o Mansionariato Bastari III e Beneficio Corale o Mansionariato Bastari IV.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961.

Determinazione delle piante organiche degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1941, n. 20, che stabilisce l'organico del personale salariato permanente addetto alla tipografia riservata del Ministero degli affari esteri in 34 unità, delle quali 24 in servizio alla data di applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1960, n. 03269, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1961, registro n. 2 Esteri, foglio n. 94, relativo al contingente numerico dei salariati temporanei (26 unità) di cui il Ministero degli affari esteri fu autorizzato ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-1961;

Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1960, numero 03530, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1960, registro n. 141 Esteri, foglio n. 284, relativo al contingente numerico degli operai giornalieri (288 unità) di cui il Ministero degli affari esteri fu autorizzato ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-1961, di cui 283 in servizio alla data di applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato che l'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, prevede l'incremento o l'istituzione delle piante organiche degli operai permanenti e dispone inoltre che i salariati non di ruolo e i salariati giornalieri assunti a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, debbano essere collocati nel ruolo degli operai permanenti;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, che approva l'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, la quale stabilisce che le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze sono trasferite al Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 404, che modifica la denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Istituto agronomico per l'oltremare;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1960, n. 02726, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1960, registro n. 5 Esteri, foglio n. 238, relativo al contingente numerico dei salariati temporanei (due unità) di cui l'Istituto agronomico per l'oltremare fu autorizzato ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-1961;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1960, n. 03271, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1961, registro n. 156 Esteri, foglio n. 397, relativo al contingente numerico degli operai giornalieri (tre unità) di cui l'Istituto agronomico per l'oltremare fu autorizzato ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-1961;

Considerato che al 29 marzo 1961, prestavano servizio presso la tipografia riservata del Ministero degli affari esteri, le seguenti unità:

	Capi operai	1ª cat. spec.	2ª cat. qualif.	4ª cat. manov.	6ª cat.	Totale
di ruolo . . .	6	13	3	—	2	24
temporanei . .	—	8	—	—	1	9
giornalieri . .	—	3	—	1	—	4
	6	24	3	1	3	37

Considerato che al 29 marzo 1961, prestavano servizio presso il Centro fotorotolitografico del Ministero degli affari esteri le seguenti unità (operai giornalieri) che in rapporto alle mansioni svolte possono essere così qualificate:

	1ª cat. spec.	3ª cat. comuni	Totale
giornalieri	3	2	5

Considerato che al 29 marzo 1961, prestavano servizio presso la Direzione generale del personale - Ufficio III (Economato) del Ministero degli affari esteri le seguenti unità:

	1ª cat. spec.	2ª cat. qualif.	3ª cat. comuni	6ª cat.	7ª cat.	Totale
temporanei . .	4	3	7	1	2	17
giornalieri . .	3	—	9	—	—	12
	7	3	16	1	2	29

Considerato che al 29 marzo 1961, prestavano servizio presso l'Istituto agronomico per l'oltremare in Firenze le seguenti unità:

n. 2 temporanei di 2ª categoria;

n. 3 giornalieri che sono stati ingaggiati come qualificati;

Considerato che il numero complessivo dei posti di ciascuna tabella organica per ogni Ministero non può, in ogni caso, superare i limiti stabiliti dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e cioè:

per l'Amministrazione centrale degli affari esteri, il limite di numero 333 unità (24 salariati di ruolo, 26 salariati temporanei, 283 operai giornalieri, come indicato nelle premesse) diminuito di un numero di unità (262) pari a quelle da immettere nel personale impiegatizio non di ruolo, ai sensi dell'art. 64 della legge citata e quindi in 71 unità;

per l'Istituto agronomico per l'oltremare in Firenze, il limite di numero 5 unità (2 salariati temporanei, 3 operai giornalieri, come indicato nelle premesse);

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 29 marzo 1961, le piante organiche degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri, relative alla tipografia riservata, al Centro fotorotolitografico, alla Direzione generale del personale - Ufficio III (Economato) e all'Istituto agronomico per l'oltremare in Firenze, sono fissate come segue, per un complesso di 76 unità:

TABELLA *A*

Tipografia riservata:

Capi operai	(coeff. 193)	posti n.	6	
1ª categoria specializzati	(coeff. 167)	posti »	24	
2ª categoria qualificati .	(coeff. 157)	posti »	3	
3ª categoria comuni	(coeff. 151)	posti »	3	
4ª categoria manovali .	(coeff. 148)	posti »	1	
				37

TABELLA *B*

Centro fotorotolitografico:

1ª categoria specializzati	(coeff. 167)	posti n.	3	
3ª categoria comuni	(coeff. 151)	posti »	2	
				5

TABELLA *C*

Direzione generale del personale - Ufficio III (Economato):

1ª categoria specializzati	(coeff. 167)	posti n.	7	
2ª categoria qualificati .	(coeff. 157)	posti »	3	
3ª categoria comuni .	(coeff. 151)	posti »	17	
5ª categoria operaie .	(coeff. 139)	posti »	2	
				29
Totale Amministrazione centrale . .				71

TABELLA *D*

Istituto agronomico per l'oltremare in Firenze:

2ª categoria qualificati .	(coeff. 157)	posti n.	5	
				5
Totale complessivo . . .				76

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1961

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1962
Registro n. 170 *Esteri, foglio n.* 222. — BAGNOLI

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1962.

Modifica di attribuzioni degli Uffici registro « Atti privati » e « Bollo e affitti », di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 7, foglio n. 220, con il quale è stato istituito il servizio autonomo di cassa nell'Ufficio degli atti privati di Napoli;

Ritenuto che ai fini di un più agevole svolgimento del servizio medesimo nel suindicato Ufficio si rende opportuno affidare il servizio di registrazione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratto verbale di affitto all'Ufficio del bollo straordinario della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di registrazione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori è trasferito dall'Ufficio degli atti privati di Napoli all'Ufficio del bollo straordinario della stessa sede.

Art. 2.

L'Ufficio del bollo straordinario di Napoli assume la denominazione di Ufficio « Bollo e affitti ».

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1962
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 151

(2724)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », che avrà luogo ad Ancona, dal 23 giugno all'8 luglio 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 aprile 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1962.

Approvazione di condizioni di polizza di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione e della clausola relativa alle assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione e la clausola relativa alle assicurazioni senza visita medica, presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma:

Condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione;

Nuovo testo dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in forma ordinaria stipulate senza visita medica.

Roma, addì 4 maggio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2746)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1962.

Retribuzione convenzionale giornaliera da valere, per i lavoratori « Ausiliari del traffico » riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari operanti in tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto l'accordo intervenuto fra i rappresentanti di categoria delle Organizzazioni sindacali facenti parte del gruppo di studio per l'esame dei problemi previdenziali ed assistenziali concernenti i lavoratori « Ausiliari del traffico » riuniti in cooperative, carovane, gruppi, ecc. e gli Istituti interessati;

Vista la nota ministeriale del 24 maggio 1961, numero 38/37154/CI.B. e della successiva circolare n. 21 del 24 luglio 1961, contenenti disposizioni per la determinazione della retribuzione media o convenzionale giornaliera da valere ai fini assicurativi e risarcitivi per i soli lavoratori soci « Ausiliari del traffico » riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari operanti in tutto il territorio nazionale;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori ausiliari del traffico come precisato in premessa, di tutto il territorio nazionale, è fissata nella misura di lire 500 (cinquecento).

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale a detta retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la predetta retribuzione convenzionale.

Roma, addì 5 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un'area fabbricabile sita in Padova

Con decreto del prefetto di Padova n. 12028 del 17 aprile 1962, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dai signori Andrea Ganzetti e Carla Ganzetti in Buffa un'area fabbricabile sita in Padova al prezzo di L. 5.720.000 (lire cinquemilionisettecentoventimila) descritto in catasto alla sezione 7ª, foglio XII, mappale n. 47, di mq. 310.

(2662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 391, l'Amministrazione comunale di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2707)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 380, l'Amministrazione comunale di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.392.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2708)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 392, l'Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.791.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2711)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 378, l'Amministrazione comunale di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2712)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 379, l'Amministrazione comunale di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2709)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 393, l'Amministrazione comunale di Scerni (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2710)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Visso (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.783.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2713)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Scandicci (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2714)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione comunale di Fondi (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2715)

Autorizzazione al comune di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 383, l'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2716)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data: 1° giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Pugliese Giacomo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 16.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4675 — Data: 13 giugno 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento Debito pubblico — Intestazione: Fiore Lorenzo, nato a Resina il 21 ottobre 1929 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2046 — Data: 11 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento Debito pubblico — Intestazione: Ruggero Campos Venuti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2045 — Data: 11 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento Debito pubblico — Intestazione: Ruggero Campos Venuti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 24 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Grillo Caterina fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 — Data: 27 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Montemurro Dora, nata a Potenza il 17 ottobre 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 12 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Mancuso Silvano, nato a Taverna il 3 settembre 1924 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 maggio 1962

Il direttore generale: GRECO

(2738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi dell'11 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,70	620,64	620,63	620,625	620,65	620,77	620,625	620,70	620,75	620,63
$ Can.	574,17	573,80	574,25	573,85	577,50	574,44	573,90	574 —	574,40	574,30
Fr. Sv.	143,10	143,22	143,27	143,22	143,25	143,10	143,21	143,10	143,15	143,21
Kr. D	90,07	90,02	89,96	90,01	90,05	90,04	89,995	90 —	90,05	90,05
Kr. N.	87,12	87,06	87,05	87,065	87 —	87,04	87,06	87,05	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,61	120,57	120,60	120,58	120,55	120,59	120,58	120,60	120,70	120,60
Fol.	172,78	172,76	172,77	172,76	172,77	172,80	172,72	172,75	172,80	172,80
Fr. B.	12,49	12,481	12,4825	12,48125	12,48	12,48	12,479	12,45	12,50	12,485
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,675	126,68	126,67	126,65	126,68	126,6625	126,65	126,70	126,68
Lst.	1746,08	1745,55	1745,75	1745,625	1745,90	1746,07	1745,45	1746 —	1745,95	1745,50
Dm. occ.	155,21	155,17	155,18	155,145	155,15	155,18	155,135	155,20	155,20	155,15
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,055	24,045	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,785	21,80	21,78	21,77	21,78	21,80	21,77

Media dei titoli dell'11 maggio 1962

Rendita 5 % 1935	107,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,07
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,09
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,44
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,025
1 Dollaro canadese	573,875
1 Franco svizzero	143,215
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	87,062
1 Corona svedese	120,58
1 Fiorino olandese	172,74
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,663
1 Lira sterlina	1745,537
1 Marco germanico	155,14
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,777

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) *nei confronti della ditta DE LUCA Tommaso fu Giuseppe* e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.511.641 (lire unmilionecinquecentoundicimilaseicentoquarantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 505.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, n. 3477/1381 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto.

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
35	42	Seminativo	III	1.53.10	122,48
35	43	Seminativo irriguo	III	1.03.10	216,51
35	45	Id.	II	5.11.90	1.484,51
35	4	Pascolo	I	0.26.60	15,96
35	31	Seminativo irriguo	II	2.48.80	721,52
35	46	Seminativo irriguo arb.	II	0.17.10	75,24
35	47	Fabbricato rurale	—	0.08.90	—
35	48	Seminativo irriguo	II	2.16.10	626,69
35	49	Id.	II	0.80.70	234,03
35	52	Bosco alto fusto	I	0.86.90	37,37
35	53	Id.	I	0.47.20	20,30
35	54	Id.	I	0.16.80	7,22
35	55	Id.	I	1.65.80	71,29
		TOTALE GENERALE		16.83.00	3.633,12

(2582)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara

Con decreto ministeriale n. 5174 del 28 aprile 1962, sono state approvate modifiche agli articoli 4, 5, 8, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

(2679)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 24 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del rettore dell'Università degli studi di Roma, rispettivamente in data 6 e 3 aprile 1962;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti indetto con decreto 24 gennaio 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Olivieri Sangiacomo dott. Vittorio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Tempesta dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;
Sartori dott. Romolo, consigliere della Corte dei conti;
Straniero dott. Ignazio, consigliere della Corte di cassazione;
Giannini prof. Massimo Severo, ordinario di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il referendario dottor Prinzivalli Vincenzo.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 114. — MASSIMO

(2814)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 5 febbraio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, in data 4 aprile 1962, n. 10354 e del Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione tecnica, in data 28 marzo 1962, n. 4266;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti è costituita come segue:

Presidente:

La Micela dott. Michele, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Zaccaria prof. Giovanni, primo referendario della Corte dei conti;

Veca prof. Benedetto, primo referendario della Corte dei conti;

Giulianelli prof. Aurelio, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Martini prof. Alfredo, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il revisore principale della Corte dei conti Pifferi dott. Cesare.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 116. — MASSIMO

(2815)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 5 febbraio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti è costituita come segue:

Presidente:

Campbell dott. Eugenio, consigliere della Corte dei conti;

Membri:

Esposito dott. Antonio, primo referendario della Corte dei conti;

Polifroni dott. Mario, referendario della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il revisore capo della Corte dei conti Giordano Michele.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 113. — MASSIMO

(2816)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 marzo 1959, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico deil trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.
Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 472, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai servizi o alle direzioni da cui dipendono.

I servizii e le direzioni dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera b) del precedente art. 1 sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato A).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera a) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera b) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dela Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana:

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e di invalidi della precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

n) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

o) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nelle lotte di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

r) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

s) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) e h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, oppure copia autentica notarile su carta bollata.

L'autenticazione può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale:

2) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera b) di tale articolo, dovranno produrre inoltre un certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 14.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera p) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7) e 8) del precedente art. 13, un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamentet la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti, ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 marzo 1962

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1962
Registro n. 10, foglio n. 333. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*: Macchine:

1) *Meccanica applicata alle macchine*:

Attrito radente e di rotolamento - Lubrificazione - Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani - Manovellismi - Polari - Trasmissione del moto - Ruote di frizione - Ruote dentate - Ruotismi ordinari ed epicicloidali - Cuscinetti - Trasmissione con elementi flessibili - Regolazione del moto periodico - Volani - Regolazione della velocità di regime - Regolatori - Eccentrici - Freni - Misura della potenza - Vibrazioni - Fenomeni di risonanza - Velocità critiche - Bilanciamento delle forze d'inerzia - Accelerazione del piede di biella.

2) *Termodinamica*:

Generalità - Trasformazioni - Leggi relative - Applicazioni - Conduttività termica - Principi - Entropia - Cambiamenti di stato - Gas ideali - Gas reali - Vapori saturi e surriscaldati - Diagramma di Mollièr.

3) *Macchine termiche*:

a) Macchine a vapore a moto alternativo - Cicli - Rendimenti - Potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore. Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro - Organi di distribuzione - Generatori di vapore: tipi e rendimenti;

b) Generalità sulle turbine;

c) Motori a combustione interna: Generalità - Varie specie di cicli - Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. - Rendimento volumetrico - Espressioni generali della potenza - Potenzialità termica della miscela - Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente - Sovralimentazione - Curve caratteristiche dei motori - Accensione - Velocità di propagazione della fiamma - Preaccensioni e detonazioni;

d) Motori a carburazione: combustibili e loro uso, carburanti ed antidetonanti - Numero di ottano - Carburazione - Vari tipi di carburatori - Regolazione - Cicli e pressione media indicata ed effettiva - Consumo, rendimenti e bilancio termico - Raffreddamento - Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità - Cicli - Ritardo all'accensione delle nafte - Numero di catene - Vari sistemi di iniezione - Regolazione - Dati caratteristici del motore - Consumi, rendimenti e bilancio termico.

2ª *Prova*: Elettrologia e principi di macchine elettriche:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizione e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson - Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni d'induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

3ª *Prova*: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

Composizione e decomposizione di forze - Poligoni funicolari - Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste - Momenti statici - Momenti d'inerzia - Elasticità dei materiali - Sollecitazione semplice e composta - Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee - Strutture di cemento armato (generalità).

4ª *Prova*. (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo).

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Norme sulla circolazione stradale;

b) Elementi di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo).

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: SPALLINO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi - Via Guglielmo Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (prov. di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso l'Università di . . in data . .,

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

Data .

Firma . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno e più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare, presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2503)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esame a venticinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 311, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo.

Membri:

Mancinelli prof. Mario, docente di diritto;
Stivaletti prof.ssa Maria Giuseppina, docente di ragioneria;
Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo;
Cirino dott. Francesco, direttore di divisione.

Il dott. Migliorino Giovanni, consigliere di 1ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Alla Commissione predetta sono aggregati, per le prove di lingue e per le prove facoltative previste dal bando di concorso:

Ferri prof. Alfonso;
Josia prof. Vincenzo;
Arredi Barazzoni prof.ssa Margherita;
Guerra Torti prof.ssa Erminia;
Formicola dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario ed ai membri aggiunti, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro: GIARDINA

(2799)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso per titoli per il reclutamento ordinario di quattordici tenenti dei carabinieri in servizio permanente indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 25, foglio n. 169, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento ordinario di quattordici tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai tenenti in s.p.e. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1962, registro n. 12, foglio n. 365, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la Difesa;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito ai risultato del concorso per titoli per il reclutamento di quattordici tenenti dei carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961, citato nelle premesse:

1. Tenente fanteria s.p.e. Rossitto Vincenzo, nato il 12 settembre 1938 . punti 67,40
2. Tenente fanteria s.p.e. Cancellieri Giorgio, nato il 27 novembre 1936 » 60,15
3. Tenente cavalleria s.p.e. Gullo Giovanni, nato il 9 dicembre 1936 . . » 55,15
4. Tenente fanteria s.p.e. Malausa Mario, nato il 27 gennaio 1938 . . » 51,65
5. Tenente fanteria s.p.e. Bifulco Umberto, nato il 14 novembre 1938 . » 49,40
6. Tenente fanteria s.p.e. Murtas Franco, nato il 25 novembre 1934 . » 47,65
7. Tenente fanteria s.p.e. Alfiero Carlo, nato l'11 giugno 1938 . » 46,15
8. Tenente fanteria s.p.e. Cerulli Giovanni, nato il 3 dicembre 1937 . » 41,15
9. Tenente fanteria s.p.e. Ciancio Giampietro, nato il 24 luglio 1935 » 40,65
10. Tenente fanteria s.p.e. Greco Gioacchino, nato il 7 maggio 1935 . » 38,90
11. Tenente fanteria s.p.e. Di Carlo Vitaliano, nato l'11 giugno 1937 » 38,40
12. Tenente fanteria s.p.e. Tornar Arturo, nato il 15 gennaio 1937 » 37,90
13. Tenente fanteria s.p.e. Salvatori Fulvio, nato il 18 aprile 1937 . . » 37,80
14. Tenente artiglieria s.p.e. Finizia Placido, nato il 1° aprile 1936 . . . . . punti 37,75
15. Tenente artiglieria s.p.e. Tito Antonio, nato il 5 febbraio 1935 . . . . » 37,70
16. Tenente fanteria s.p.e. Malgherini Franco, nato il 14 settembre 1936 . . . . » 37,65

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto col decreto ministeriale 12 agosto 1961, citato nelle premesse:

1. Tenente fanteria s.p.e. Rossitto Vincenzo, nato il 12 settembre 1938;
2. Tenente fanteria s.p.e. Cancellieri Giorgio, nato il 27 novembre 1936;
3. Tenente cavalleria s.p.e. Gullo Giovanni, nato il 9 dicembre 1936;
4. Tenente fanteria s.p.e. Malausa Mario, nato il 27 gennaio 1938;
5. Tenente fanteria s.p.e. Bifulco Umberto, nato il 14 novembre 1938;
6. Tenente fanteria s.p.e. Murtas Franco, nato il 25 novembre 1934;
7. Tenente fanteria s.p.e. Alfiero Carlo, nato l'11 giugno 1938;
8. Tenente fanteria s.p.e. Cerulli Giovanni, nato il 3 dicembre 1937;
9. Tenente fanteria s.p.e. Ciancio Giampietro, nato il 24 luglio 1935;
10. Tenente fanteria s.p.e. Greco Gioacchino, nato il 7 maggio 1935;
11. Tenente fanteria s.p.e. Di Carlo Vitaliano, nato il 11 giugno 1937;
12. Tenente fanteria s.p.e. Tornar Arturo, nato il 15 gennaio 1937;
13. Tenente fanteria s.p.e. Salvatori Fulvio, nato il 18 aprile 1937;
14. Tenente artiglieria s.p.e. Finizia Placido, nato il 1° aprile 1936.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Tenente artiglieria s.p.e Tito Antonio, nato il 5 febbraio 1935;
2. Tenente fanteria s.p.e. Malgherini Franco, nato il 14 settembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale Militare.

Roma, addì 12 marzo 1962

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1962
Registro n. 25 *Difesa-Esercito, foglio n.* 272

(2739)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.